

Comune di Bioggio
Ufficio tecnico comunale

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CIMITERI DI BIOGGIO,
BOSCO LUGANESE E CIMO-ISEO
(SANTA MARIA)**

R3.5D

Settembre 2020



INDICE

CAPITOLO I: NORME GENERALI	4
Art 1. Scopo.....	4
Art 2. Competenze.....	4
Art 3. Delega.....	4
CAPITOLO II: COMPOSIZIONE DEI CIMITERI	4
Art 4. Piano generale.....	4
Art 5. Suddivisione dei cimiteri	5
Art 6. Campo comune	5
Art 7. Tombe private con sepoltura in terra	5
Art 8. Tombe di famiglia con sottostruttura in cemento (cripte).....	6
Art 9. Cappelle di famiglia (famedì)	6
Art 10. Loculi per urne cinerarie	6
Art 11. Loculi per salme	7
Art 12. Ossario-cinerario	7
CAPITOLO III: CONCESSIONI.....	7
Art 13. Tipi di concessioni.....	7
Art 14. Procedura.....	7
Art 15. Valenza	8
Art 16. Obbligo di allestimento.....	8
Art 17. Durata delle concessioni	9
Art 18. Rinnovo.....	9
Art 19. Abbandoni.....	9
Art 20. Scadenze.....	10
CAPITOLO IV: SEPOLTURE	10
Art 21. Autorizzazioni.....	10
Art 22. Diritto alla sepoltura	10
Art 23. Registro delle inumazioni e delle tumulazioni.....	10
CAPITOLO V: ESUMAZIONI E SPURGHÌ	11
Art 24. Esumazioni	11
Art 25. Avviso di spurgo	11
CAPITOLO VI: NORME EDILIZIE, SANITARIE E DI POLIZIA.....	12
Art 26. Posa lapidi sui muri	12
Art 27. Doveri dell'addetto alla sepoltura.....	12
Art 28. Feretri e urne cinerarie.....	12
Art 29. Dimensione dei monumenti funebri.....	12
Art 30. Disposizione dei monumenti.....	13
Art 31. Veto lavori.....	13
Art 32. Pulizia e manutenzione.....	13
Art 33. Coltivazione fiori ed arbusti.....	13
Art 34. Accesso al cimitero	14
Art 35. Servizio funerario	14
Art 36. Deposizione di urne cinerarie.....	14
Art 37. Sorveglianza.....	14
Art 38. Infrazioni	14
CAPITOLO VII: CAMERA MORTUARIA	15
Art 39. Camera mortuaria	15



CAPITOLO VIII: TASSE	15
Art 40. Tasse per la prima concessione.....	15
Art 41. Tasse per il 1° rinnovo della concessione.....	16
Art 42. Tasse per i successivi rinnovi della concessione.....	17
CAPITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI	18
Art 43. Diatribe.....	18
Art 44. Deroghe	18
Art 45. Rimedi di diritto.....	18
Art 46. Approvazione ed entrata in vigore.....	19



Il Consiglio Comunale di Bioggio, visti:

- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (art. 40: Cimiteri, Sepoltura, trasporto di salme);
- il Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme (Regolamento pompe funebri) del 1. Aprile 2015;

decreta

Capitolo I: Norme generali

Art 1. Scopo

- ¹ Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza, le tariffe, il disciplinamento della polizia funeraria dei cimiteri comunali di Bioggio, di Bosco Luganese e di Cimo-Iseo (Santa Maria).
- ² Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali, nonché le competenze del medico cantonale.

Art 2. Competenze

I cimiteri comunali sono posti sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi. Per il tramite dell'ufficio tecnico comunale esso provvede ad assicurare la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.

Art 3. Delega

Il Municipio ha la facoltà di delegare, alle proprie maestranze o a terzi, la sorveglianza, la manutenzione, le opere di affossatore, le opere di miglioria o incarichi amministrativi e può disporre l'attribuzione di mandati specifici, ritenuto però quanto previsto all'art. 19 del "Regolamento cantonale sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme", ossia il divieto di allestimento di ogni forma di contratto o di accordo tra le strutture sanitarie o i Comuni, che limiti la libertà di scelta dei familiari del defunto o che li esponga a uno stato di dipendenza.

Capitolo II: Composizione dei cimiteri

Art 4. Piano generale

- ¹ Il Municipio allestisce il Piano generale dei cimiteri, accompagnato dalle normative tecniche.
- ² Ogni cimitero dispone del proprio piano specifico nel quale sono indicate – in particolare – le tipologie di sepoltura possibili, la disposizione dei posti disponibili e occupati nonché le relative dimensioni.
- ³ Il Municipio veglia ad un utilizzo razionale degli spazi cimiteriali.



Art 5. Suddivisione dei cimiteri

- ¹ I cimiteri si compongono di:
 - a) campi comuni (per sepolture di adulti e bambini di età inferiore ai 10 anni)
 - b) campi per tombe private con sepoltura in terra
 - c) zone per tombe di famiglia con sottostruttura in cemento
 - d) cappelle di famiglia (famedì)
 - e) colombari con loculi per urne cinerarie e per salme
 - f) ossari-cinerari
- ² Il Municipio determinerà, tramite il piano specifico (art. 4, cpv. 2), la ripartizione delle aree di cui alle lettere a-e nei singoli cimiteri a dipendenza degli spazi a disposizione. In casi prettamente eccezionali, il Municipio ha la facoltà di procedere a inumazioni o tumulazioni di urne in luoghi non indicati del presente articolo.

Art 6. Campo comune

- ¹ Per le sepolture in campo comune, le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o chi per esso delegato. Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.
- ² Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare, sotto la superficie del terreno, delle urne cinerarie fino ad un massimo di 2 urne cinerarie previa autorizzazione e riscossione della relativa tassa di concessione.
- ³ La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data della sepoltura della salma.
- ⁴ Nel campo comune del cimitero di Bioggio è previsto, secondo il Piano generale dei cimiteri, un settore dedicato alla sepoltura dei bambini fino a 10 anni. In questo campo non è concessa la possibilità di depositare delle urne cinerarie.
- ⁵ Il Municipio ha la facoltà di provvedere all'esecuzione di spurghi di tombe esistenti qualora la progressione in sequenza lo necessiti. Valgono le disposizioni dell'art. 24-25 del presente Regolamento.

Art 7. Tombe private con sepoltura in terra

- ¹ Nell'area destinata dal piano generale dei cimiteri alle sepolture private possono essere costruite tombe singole (2 salme) o doppie (4 salme).
- ² In queste tombe possono essere sovrapposte fino ad un massimo di 2 salme. Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare, sotto la superficie del terreno, fino ad un massimo di 2 urne cinerarie previa autorizzazione e riscossione della relativa tassa di concessione.
- ³ È inoltre possibile depositare esternamente, sopra la lastra/pietra tombale, al massimo ulteriori 2 urne cinerarie. Le stesse devono venire fissate e sigillate adeguatamente.
- ⁴ I posti sono assegnati secondo la progressione risultante al momento della prima richiesta in seguito a decesso. Nel limite di un'ordinata gestione dei posti disponibili, il Municipio potrà tener conto dei desideri del richiedente.
- ⁵ Le tombe devono essere costruite a regola d'arte. Tutti i costi relativi all'inumazione, in particolare le opere da affossatore, lo smontaggio e l'allestimento di monumenti funebri e incisioni epigrafi, sono di esclusiva competenza e totalmente a carico del concessionario.



- ⁶ La concessione soggiace al pagamento della tassa per la sepoltura in tombe private. La scadenza della concessione è calcolata dalla data della prima sepoltura.

Art 8. Tombe di famiglia con sottostruttura in cemento (cripte)

- ¹ Di regola non è più consentito costruire nuove tombe di famiglia con sottostruttura in cemento. Il Municipio può però accordare, eccezionalmente e secondo disponibilità, l'allestimento di nuove tombe di famiglia lungo i muri divisorii e perimetrali dei cimiteri comunali, definiti nel piano specifico di ogni cimitero.
- ² Le tipologie di tombe di famiglia con sottostruttura sono due:
- a) *tomba singola*:
è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione di una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 4 salme oppure 12 urne cinerarie. È data facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.
- b) *tomba doppia*:
è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione e supportata da una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 8 salme oppure 24 urne cinerarie. È data facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.
- ³ L'attribuzione delle parcelle è di competenza del Municipio, il quale terrà conto, nel limite del possibile, dei desideri del richiedente. La richiesta per questa tipologia di tomba può essere inoltrata prima dell'effettiva necessità per permettere la costruzione della tomba.
- ⁴ Hanno diritto alla tumulazione nella tomba con sottostruttura il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari del proprietario stesso. Qualsiasi tumulazione deve essere comunicata preventivamente all'autorità comunale.
- ⁵ La concessione soggiace al pagamento della tassa per la sepoltura in tombe di famiglia. La scadenza della concessione è calcolata dalla data della prima sepoltura.
- ⁶ Quando in una tomba risultano occupate tutte le celle, è facoltà del proprietario far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale, previa autorizzazione e osservando le disposizioni sanitarie vigenti.

Art 9. Cappelle di famiglia (famedì)

- ¹ Le cappelle di famiglia esistenti sono di durata perenne.
- ² L'allestimento di nuove cappelle cimiteriali non è consentito.
- ³ Per le cappelle esistenti valgono inoltre le disposizioni dei capoversi 3, 4 e 5 dell'art. 8.

Art 10. Loculi per urne cinerarie

- ¹ I singoli cimiteri dispongono di colombari per loculi cinerari che sono delle nicchie in cui vengono depositate le urne cinerarie.
- ² In ogni loculo possono essere depositate un massimo di 2 urne cinerarie. Nel colombario del cimitero di Bioggio sono pure disponibili loculi per 3 urne cinerarie.
- ³ Non sono ammessi resti funebri che non siano delle ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi depositati nei loculi.
- ⁴ La concessione soggiace al pagamento della relativa tassa. La scadenza iniziale è fissata al momento del pagamento della concessione per la prima tumulazione.



- 5 Il loculo è assegnato in ordine progressivo e per fila, al momento del decesso o di un'esumazione. Nel colombario del cimitero di Bioggio è concessa al richiedente, nel limite di un'ordinata gestione dei posti disponibili, la scelta della fila.
- 6 La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal Comune.
- 7 I costi per la sigillatura, l'incisione o iscrizione delle epigrafi (nome, cognome, data di nascita e della morte), come pure la posa di fotoceramiche, vasi portafiori o simboli religiosi conformi alle prescrizioni del Municipio, sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

Art 11. Loculi per salme

- 1 Il colombario del cimitero di Bioggio dispone di loculi per la tumulazione di salme.
- 2 L'utilizzo di questi loculi per la tumulazione di salme è consentito a chi è già in possesso della relativa concessione al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3 Non è autorizzata l'attribuzione di nuovi loculi per la tumulazione di salme. I loculi non ancora attribuiti sono convertiti in loculi per il deposito di urne cinerarie. In questi loculi potranno essere depositate un massimo di 5 urne cinerarie.
- 4 La tumulazione di salme deve rispettare le norme indicate dal competente ufficio cantonale.
- 5 Valgono inoltre le norme dei capoversi 5 e 6 dell'art. 10.

Art 12. Ossario-cinerario

- 1 Tutti e 3 i cimiteri dispongono, secondo il Piano generale, di un ossario.
- 2 Negli ossari comunali vengono depositati tutti i resti provenienti dalle esumazioni avvenute nei cimiteri comunali, a meno che gli eredi non diano indicazioni diverse.
- 3 Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dai loculi cinerari giunti in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi richiedano appositamente la deposizione.
- 4 I costi relativi alla deposizione negli ossari comunali sono assunti dal Municipio.
- 5 Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati. Le generalità dei defunti sono comunque iscritte nel registro delle inumazioni.

Capitolo III: Concessioni

Art 13. Tipi di concessioni

- 1 Tutte le sepolture nei cimiteri comunali sono soggette a concessione.
- 2 Le concessioni possono essere gratuite o a pagamento.

Art 14. Procedura



- 1 La domanda di concessione va inoltrata in forma scritta al Municipio indicando tipo e luogo della sepoltura richiesta, nome, cognome, attinenza e ultimo domicilio del defunto. Va pure precisato il nominativo e l'indirizzo del concessionario.
- 2 In presenza di più richiedenti, il Municipio può designare più titolari della concessione in via solidale; uno dei titolari dovrà comunque essere designato rappresentante dei concessionari.
- 3 In caso di decesso di un concessionario gli succederanno i suoi eredi. Eventuali accordi tra gli eredi in merito al rilevamento, al loro interno, della concessione, richiedono l'approvazione del Municipio.
- 4 Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della relativa tassa.

Art 15. Valenza

- 1 Con la concessione di una tomba o di un loculo si acquisisce unicamente un diritto d'uso, non la proprietà del terreno che rimane del Comune. La concessione non può pertanto essere ceduta, pignorata o sublocata.
- 2 Le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la cui durata non è stata determinata nell'atto di concessione, terminano una volta trascorsi 50 anni dal loro rilascio. Queste concessioni potranno essere rinnovate secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 3 Per necessità di sistemazione o di modifica dei cimiteri o per altre ragioni di interesse pubblico il Municipio può rientrare in possesso di qualunque particella o loculo concesso. Il concessionario dovrà, nel limite del possibile, poter ricevere una sistemazione equivalente e il Comune si assumerà tutti gli oneri relativi alla traslazione dei resti.
- 4 Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe e di monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Art 16. Obbligo di allestimento

- 1 Nei campi comuni non è obbligatoria la posa di monumenti. La particella occupata, a spese degli interessati, deve essere tuttavia delimitata con cordoni in pietra e deve indicare il nome e cognome del defunto, la data di nascita e del decesso ed una croce o altro segno pertinente. Non sono permesse altre iscrizioni.
- 2 I concessionari di una tomba privata con sepoltura in terra o di una tomba di famiglia con sottostruttura in cemento sono tenuti ad allestire un monumento funebre entro 2 anni (oppure: 3 anni) dalla concessione.
- 3 Nel caso in cui il concessionario non ottemperasse a questo obbligo il Municipio provvederà, previa diffida scritta, ad una sistemazione della tomba a spese di quest'ultimo.
- 4 Per tutta la durata della concessione i monumenti ed i segni funebri rimangono di proprietà dei concessionari a cui spetta l'obbligo di manutenzione. Nel caso in cui tale onere venisse disatteso il Municipio, previa diffida, interverrà con le necessarie misure a spese del concessionario.
- 5 Il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'ordine ed il decoro del cimitero. In caso di necessità ha il diritto ed il dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere dal concessionario, a sue spese, quanto necessario.



- ⁶ Il Municipio può ordinare lo spurgo dei campi, delle tombe e dei loculi abbandonati a spese dei concessionari.

Art 17. Durata delle concessioni

- ¹ Per le concessioni si applica la seguente durata:
- a) *tombe in campo comune*: 20 anni dalla sepoltura, non rinnovabile. La scadenza è tuttavia differita di 10 anni in caso di successivo deposito di urne cinerarie. Per le tombe di bambini la durata della concessione è di 30 anni, non rinnovabile.
 - b) *tombe private in terra*: 40 anni dalla prima sepoltura, rinnovabile. Ogni rinnovo ha una durata di 20 anni. Se l'inumazione della salma superiore avviene nell'ultimo ventennio di validità della concessione la scadenza della stessa è automaticamente posticipata di 20 anni, senza necessità di un formale rinnovo.
 - c) *tombe di famiglia con sottostruttura*: 60 anni dalla prima sepoltura, rinnovabile una sola volta per ulteriori 40 anni. Se la sepoltura dell'ultima salma avviene nell'ultimo ventennio di validità della concessione la scadenza è automaticamente differita di 20 anni, senza necessità di un formale rinnovo.
 - d) *loculi per urne cinerarie*: 40 anni dalla prima tumulazione, rinnovabile. Ogni rinnovo ha una durata di 20 anni. Se l'ultima tumulazione avviene nell'ultimo decennio di validità della concessione la scadenza della stessa è posticipata di 20 anni, senza necessità di un formale rinnovo.
 - e) *loculi per salme*: 50 anni, senza possibilità di proroga (nuovi non più concessi).
- ² Le concessioni per le inumazioni nei campi comuni prendono avvio al momento della sepoltura, per i comparti privati dopo il pagamento della tassa prevista. Le concessioni non sono trasferibili.

Art 18. Rinnovo

- ¹ Scaduto il periodo di concessione, al concessionario verrà data la possibilità di richiedere entro il termine di 90 giorni, ove possibile, un rinnovo della concessione o formulare eventuali richieste di trasferimento.
- ² Trascorso tale termine il Municipio avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, in funzione delle necessità del cimitero, di:
- a) concedere un rinnovo della concessione previo pagamento della relativa tassa,
oppure
 - b) concedere il ritiro delle salme o delle urne e deposizione in altro loco, rispettando le normative contemplate dal presente Regolamento.
- ³ Non è concessa la possibilità di esumazione e successiva sepoltura in campo comune, eccezion fatta in caso di ricongiungimento familiare.
- ⁴ Le spese di asporto/esumazione dei resti sono a carico dei concessionari.

Art 19. Abbandoni

- ¹ Coloro che intendono ritirare salme, urne cinerarie o resti presenti in tombe con sepoltura in terra, tombe di famiglia o cappelle la cui concessione non è ancora scaduta dovranno fare richiesta scritta al Municipio.
- ² Chi richiede l'abbandono deve assumersi la sistemazione dei terreni e la sostituzione a nuovo delle lastre cinerarie in pietra naturale.



- ³ Ai concessionari non è riconosciuto alcun rimborso, né parziale né pro-rata della tassa precedentemente pagata.

Art 20. Scadenze

- ¹ Trascorso il periodo di concessione il diritto d'uso cessa e il terreno o il loculo ritorna di dominio del Comune che potrà, a suo insindacabile giudizio:
- a) in assenza d'esigenze di spazio per nuove sepolture lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato,
oppure
 - b) procedere con l'avviso di spurgo a norma dell'art. 25.
- ² L'ossario comunale non ha scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, il Municipio può procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario, inglobando tutti i resti e non singolarmente. Le spese di tale operazione sono a carico del Comune.

Capitolo IV: Sepolture

Art 21. Autorizzazioni

- ¹ Nessuna sepoltura è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
- ² L'assegnazione dei posti nei cimiteri per tutte le tipologie di sepoltura è di esclusiva competenza del Municipio.
- ³ Di regola, le salme o le ceneri delle persone domiciliate o attinenti:
- a) del vecchio comprensorio di Bioggio sono sepolte nel cimitero di Bioggio;
 - b) del vecchio comprensorio di Bosco Luganese sono sepolte nel cimitero di Bosco Luganese;
 - c) del vecchio comprensorio di Cimo ed Iseo sono sepolte nel cimitero di Santa Maria.

Art 22. Diritto alla sepoltura

- ¹ Nei cimiteri comunali sono accolte le salme, i resti o le ceneri:
- a) di tutte le persone domiciliate nel territorio comunale, anche se decedute fuori Comune;
 - b) di tutte le persone patrizie o attinenti del Comune;
 - c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in una cappella o tomba di famiglia;
 - d) delle persone decedute nel territorio del Comune di Bioggio, ma aventi l'ultimo domicilio legale altrove.
- ² Il Municipio può concedere la sepoltura di persone che, non rientranti nelle precedenti categorie, hanno comunque avuto stretti legami con persone già sepolte nei cimiteri comunali o con il Comune di Bioggio.

Art 23. Registro delle inumazioni e delle tumulazioni

Il Municipio tiene, per ogni cimitero, un registro delle sepolture con i seguenti dati:

- il numero ed il genere della tomba o loculo cinerario attribuito;



- il cognome e nome, il luogo d'attinenza, la data di nascita, la data di morte del defunto;
- l'indirizzo dei concessionari conformemente all'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale;
- eventuali esumazioni o abbandoni di tombe e/o loculi.

Capitolo V: Esumazioni e spurghi

Art 24. Esumazioni

- ¹ Qualsiasi esumazione deve essere preventivamente approvata dal Municipio.
- ² Nessuna esumazione può avvenire entro 20 anni dalla concessione.
- ³ Eccezioni a questo articolo possono essere concesse dal Municipio, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità cantonale e di sufficienti garanzie di ottima esecuzione dei lavori di spurgo.

Art 25. Avviso di spurgo

- ¹ Il Municipio, rispettate tutte le condizioni di scadenza elencate negli articoli precedenti potrà procedere all'avviso di spurgo tramite:
 - avviso per forma scritta raccomandata agli eredi, quando gli stessi sono rintracciabili per il tramite dell'Ufficio controllo abitanti;
 - avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
 - avviso di spurgo pubblicato in cimitero;
 - avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino;per permettere ai concessionari di
 - asportare il monumento funebre;
 - indicare la destinazione dei resti;
 - depositare i resti nell'ossario comunale, qualora non fosse data altra destinazione.
- ² Trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione il Municipio ha la facoltà, nel caso in cui nessun avente diritto facesse uso delle possibilità sopra indicate, di disporre liberamente ed a sue spese degli spazi da spurgare, procedendo:
 - alla rimozione ed al relativo allontanamento, in discarica, dei segni commemorativi e dei monumenti funebri,
 - alla relativa riesumazione e deposito nell'ossario dei resti esistenti.A partire dal 31° (trentunesimo) giorno, salvo comprovata impossibilità di risposta entro il termine stabilito, nessuna rivendicazione da parte degli eredi potrà più essere presa in considerazione.



Capitolo VI: Norme edilizie, sanitarie e di polizia

Art 26. Posa lapidi sui muri

Sui muri dei cimiteri possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc..., unicamente previa autorizzazione del Municipio.

Art 27. Doveri dell'addetto alla sepoltura

- ¹ L'addetto alla sepoltura provvede alle inumazioni e alle esumazioni, rispettando le norme indicate nel presente Regolamento.
- ² Le dimensioni delle fosse devono avvenire in base alle norme igieniche vigenti nel Canton Ticino.
- ³ È permesso l'utilizzo parziale di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
- ⁴ È facoltà dell'addetto alla sepoltura scegliere la procedura di sepoltura migliore, al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

Art 28. Feretri e urne cinerarie

- ¹ Le salme da inumare in terra devono obbligatoriamente essere rinchiuse in un feretro di legno dolce, di facile decomposizione e biologicamente degradabile.
- ² Le salme per la sepoltura in contenitori di cemento (cappelle, tombe di famiglia e loculi per salme), devono obbligatoriamente essere rinchiuse in feretri con interni in zinco o simili, accuratamente saldate e munite di valvola di spurgo. Al momento della sepoltura, i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola, nemmeno se legate ad esigenze religiose.
- ³ Ogni feretro deve contenere una sola salma. È fatta eccezione per la madre ed il neonato morti al momento del parto.
- ⁴ Le urne cinerarie depositate nei loculi del colombario o delle tombe di famiglia devono essere di metallo o di materiale infrangibile, ermeticamente chiuse e possono contenere le ceneri di un'unica salma.
- ⁵ Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra, unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terracotta). Per l'utilizzo di altri materiali sarà obbligatoria la posa all'interno di contenitori adeguati (calcestruzzo), debitamente sigillati.

Art 29. Dimensione dei monumenti funebri

- ¹ Per l'allestimento di croci, lapidi, monumenti in pietra naturale posti sulle fosse o sulle tombe private o di famiglia, occorre inoltrare una richiesta scritta all'Ufficio tecnico comunale.
- ² Le dimensioni di nuove opere funerarie devono rispettare quanto previsto nell'Ordinanza Municipale, nonché tenere conto di un confacente inserimento ambientale, nel contesto del campo in cui vengono installate e nei confronti delle opere situate nelle vicinanze, segnatamente allorquando le stesse rientrano nei beni culturali tutelati.



- 3 Le dimensioni dei monumenti funebri e delle lapidi devono rispettare quanto previsto nell'Ordinanza Municipale.
- 4 Il Municipio può concedere deroghe per opere funerarie di particolare pregio, a condizione che l'ubicazione non comprometta le peculiarità sopra menzionate.
- 5 Dopo verifica del rispetto delle normative in vigore verrà rilasciata la relativa autorizzazione.
- 6 Le ditte terze che si occupano della posa degli stessi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
- 7 In caso di errata posa è facoltà del Municipio, in qualsiasi momento, di far rimuovere e mettere a norma i monumenti.

Art 30. Disposizione dei monumenti

- 1 Le croci, le lapidi, i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non costituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci a punte aguzze, ecc
- 2 Ogni danno che dovesse derivare dalla costruzione, dalla posa di monumenti, lapidi, ecc.... è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario a cui appartengono le opere.
- 3 Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a persone, lapidi o monumenti eretti nel cimitero.

Art 31. Veto lavori

- 1 È vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno del cimitero. Fanno eccezione opere di restauro o di rifinitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.
- 2 Nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 28 ottobre e il 5 novembre inclusi è proibito, nel cimitero, qualsiasi lavoro che ecceda l'ordinaria pulizia ed ornamento delle tombe.

Art 32. Pulizia e manutenzione

- 1 Il cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione. Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, onde evitare ogni possibile ingombro. Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.
- 2 La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci, ecc.... è a carico dei concessionari.
- 3 Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio vi provvederà d'ufficio a spese dei concessionari.

Art 33. Coltivazione fiori ed arbusti

- 1 Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di 80 cm.
- 2 In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel cimitero il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta opportuni provvedimenti.



Art 34. Accesso al cimitero

- ¹ L'accesso al cimitero è libero a tutte le persone. Di regola è sconsigliato l'ingresso al cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte.
- ² È assolutamente vietata l'introduzione di animali nel cimitero.
- ³ Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave del cimitero e di fissare gli orari d'accesso.
- ⁴ Nei cimiteri sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali, nonché quelli di ausilio alle persone invalide.
- ⁵ L'accesso fuori dagli orari prescritti è consentito unicamente a personale operante nel settore funerario o cimiteriale previo accordo con l'Ufficio tecnico comunale.

Art 35. Servizio funerario

- ¹ Il servizio funerario è lasciato alla competenza degli eredi, di eventuali rappresentanti del defunto o di chi per essi. Il Municipio provvede solo in caso di mancanza di queste figure.
- ² Il servizio funebre deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata dal Dipartimento competente. I giorni, gli orari e le altre disposizioni riguardanti i funerali sono fissati dal Municipio tramite Ordinanza.

Art 36. Deposizione di urne cinerarie

- ¹ Per depositare le urne cinerarie nei loculi cinerari, nelle tombe private o nelle tombe di famiglia è necessario il consenso del Municipio.
- ² La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicate all'ufficio tecnico comunale. Quando possibile, è prevista la presenza di un addetto comunale.

Art 37. Sorveglianza

La sorveglianza dei cimiteri comunali dovrà assicurare:

- l'esecuzione di opere di inumazione/esumazione in base alle disposizioni municipali;
- la tenuta e l'aggiornamento dei registri inerenti i decessi e le sepolture in cimitero;
- il rispetto delle norme contemplate nel presente Regolamento.

Art 38. Infrazioni

Qualsiasi azione non conforme al presente Regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00, da raddoppiarsi in caso di recidiva. Sono inoltre riservate l'azione civile e quella penale.



Capitolo VII: Camera mortuaria

Art 39. Camera mortuaria

- ¹ Nella camera mortuaria possono essere deposte, in attesa della sepoltura o della cremazione, la salma:
 - a) di persone domiciliate o dimoranti nel Comune;
 - b) di persone attinenti del Comune;
 - c) di persone morte nel Comune.
- ² In casi particolari possono essere autorizzate occupazioni di salme di altri Comuni, ritenuta la disponibilità della camera.
- ³ In caso di più decessi l'uso della camera avviene per priorità temporale, fa stato il certificato di decesso timbrato dal medico.

Capitolo VIII: Tasse

Art 40. Tasse per la prima concessione

¹ Tombe in campo comune (art. 6):

- | | |
|--|------------|
| • Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) | Esenti |
| • Altri | CHF 400.00 |

² Tombe private con sepoltura in terra (art. 7):

a) Tomba singola (2 salme):

- | | |
|--|--------------|
| • Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) | CHF 900.00 |
| • Altri | CHF 1'350.00 |

b) Tomba doppia (4 salme):

- | | |
|--|--------------|
| • Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) | CHF 1'800.00 |
| • Altri | CHF 2'700.00 |

³ Tombe di famiglia con sottostruttura (art. 8):

→ riservate unicamente a domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

a) <u>Tomba singola</u> (4 salme):	CHF 3'000.00
------------------------------------	--------------

b) <u>Tomba doppia</u> (8 salme):	CHF 6'000.00
-----------------------------------	--------------

⁴ Loculi per urne cinerarie (art. 10):

a) Loculi per 2 urne:

- | | |
|--|--------------|
| • Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) | CHF 900.00 |
| • Altri | CHF 1'350.00 |



Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 720.00
- Altri CHF 1'080.00

b) *Loculi per 3 urne:*

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 1'200.00
- Altri CHF 1'800.00

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 960.00
- Altri CHF 1'440.00

c) *Loculi per 5 urne (ex loculi per salme – art. 11)* CHF 2'250.00

→ riservate unicamente a domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 1'800.00

⁵ Le spese di smontaggio e rimontaggio del monumento funebre sono a carico dei concessionari.

Art 41. Tasse per il 1° rinnovo della concessione

Le tasse per il 1° rinnovo della concessione ammontano, per tutte le categorie, al 50% delle tasse per la concessione iniziale (art. 40), come segue:

¹ Tombe in campo comune (art. 6): **non** rinnovabili alla scadenza

² Tombe private con sepoltura in terra (art. 7):

a) *Tomba singola* (2 salme):

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 450.00
- Altri CHF 675.00

b) *Tomba doppia* (4 salme):

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 900.00
- Altri CHF 1'350.00

³ Tombe di famiglia con sottostruttura (art. 8):

→ solo domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

a) *Tomba singola* (4 salme): CHF 1'500.00

b) *Tomba doppia* (8 salme): CHF 3'000.00

⁴ Loculi per urne cinerarie (art. 10):

a) *Loculi per 2 urne:*

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 450.00
- Altri CHF 675.00



Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 360.00
- Altri CHF 540.00

b) *Loculi per 3 urne:*

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 600.00
- Altri CHF 900.00

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 480.00
- Altri CHF 720.00

c) *Loculi per 5 urne* (ex loculi per salme – art. 11) CHF 1'125.00

→ riservate unicamente a domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 900.00

Art 42. Tasse per i successivi rinnovi della concessione

Le tasse per i successivi rinnovi della concessione ammontano, per tutte le categorie, al 50% delle tasse per il 1° rinnovo (art. 41), come segue:

¹ Tombe private con sepoltura in terra (art. 7):

a) *Tomba singola* (2 salme):

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 225.00
- Altri CHF 340.00

b) *Tomba doppia* (4 salme):

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 450.00
- Altri CHF 675.00

² Tombe di famiglia con sottostruttura (art. 8):

→ solo domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

a) *Tomba singola* (4 salme): CHF 750.00

b) *Tomba doppia* (8 salme): CHF 1'500.00

³ Loculi per urne cinerarie (art. 10):

a) *Loculi per 2 urne:*

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 225.00
- Altri CHF 340.00

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 180.00
- Altri CHF 270.00

b) *Loculi per 3 urne:*

- | | | |
|--|-----|--------|
| • Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) | CHF | 300.00 |
| • Altri | CHF | 450.00 |

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- | | | |
|--|-----|--------|
| • Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) | CHF | 240.00 |
| • Altri | CHF | 360.00 |

c) *Loculi per 5 urne (ex loculi per salme – art. 11)* CHF 560.00

→ riservate unicamente a domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- | | | |
|--|-----|--------|
| • Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) | CHF | 450.00 |
|--|-----|--------|

Capitolo IX: Disposizioni finali

Art 43. Diatribe

Per quanto non previsto dal presente Regolamento è data facoltà al Municipio di decidere eventuali casi controversi. Saranno prioritariamente considerati il decoro e le peculiarità dei cimiteri comunali.

Art 44. Derghe

In via del tutto eccezionale e in presenza di una situazione grave ed inconsueta è data facoltà, al Municipio, di concedere deroghe o delle eccezioni a tutti gli articoli contemplati nel presente Regolamento.

Art 45. Rimedi di diritto

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato.




Art 46. Approvazione ed entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- ² Esso abroga il Regolamento dei cimiteri comunali, versione 21.06.2005.

il Municipio di Bioggio

Il sindaco:


Eolo Alberti



Il segretario:



Massimo Perlasca

Adottato nella seduta di Consiglio comunale del 14/15.12.2020.

per il Consiglio comunale di Bioggio

La presidente:


Maruska Gianinazzi



Il segretario:


Massimo Perlasca

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il 04.03.2021 (decisione RE-000681)